



Rapporto esplicativo

sulla revisione totale dell'ordinanza concernente
l'organizzazione degli acquisti pubblici
dell'Amministrazione federale (OOAPub)

A.) Introduzione

Nel suo rapporto annuale alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concernente l'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione nel 2011, in linea di massima la Delegazione delle finanze valuta positivamente i correttivi previsti dal Consiglio federale nel settore degli acquisti dell'Amministrazione federale centrale, insiste però sull'obiettivo iniziale di un sistema di controllo a livello federale (FF **2012** 6251 e 6276).

Con la revisione totale dell'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (Org-OAPub, RS 172.056.15) vengono in particolare create le condizioni giuridiche per istituire ed esercitare un controllo gestionale degli acquisti a livello federale e interdipartimentale conformemente alla decisione del Consiglio federale del 18 aprile 2012. Con la definizione degli obblighi dei servizi d'acquisto e dei servizi richiedenti di alimentare le raccolte di dati relative alla statistica dei pagamenti degli acquisti, alla gestione dei contratti della Confederazione e al monitoraggio degli acquisti sostenibili della Confederazione viene introdotto un efficiente controllo gestionale degli acquisti e si dà seguito in tal modo alla richiesta della Delegazione delle finanze.

La centralizzazione e la concentrazione del volume degli acquisti vengono mantenute. Tra i servizi centrali d'acquisto figura ora anche l'Ufficio federale delle strade (USTRA) per le parti costitutive delle strade nazionali (acquisto di beni e prestazioni di servizi). Anziché delegare in maniera permanente determinati beni e prestazioni di servizi ai servizi federali (art. 7 cpv. 5 Org-OAPub), si designano questi ultimi come servizi d'acquisto per tali beni e prestazioni di servizi specifici (art. 10 OOAPub). La regolamentazione della delega della competenza in materia di acquisti viene strutturata in modo più chiaro e rivista.

Inoltre vengono formalizzate le varie modifiche concernenti la designazione, le competenze e la composizione della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA), dei servizi specializzati e di altri servizi di sostegno.

B.) Commenti alle singole disposizioni

Capitolo 1: Basi

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Cpv. 2

Sono assoggettate all'OOAPub le unità dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) e le unità dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA.

L'OOAPub non è applicabile alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettere c e d OLOGA.

Nel numero 2.1 dell'allegato 1 all'OLOGA figurano per ogni dipartimento le unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo. Ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 lettera b OLOGA, esse sono sottoposte all'OOAPub. Nel numero 2.2 figurano per ogni dipartimento anche enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico che, ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 lettere c e d OLOGA, **non** rientrano nel campo d'applicazione dell'OOAPub.

Let. b

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 Org-OAPub i due politecnici federali e i quattro istituti di ricerca del settore dei PF sono esclusi dal campo d'applicazione della Org-OAPub poiché sono istituti di diritto pubblico autonomi sul piano giuridico. Il Consiglio dei PF, invece, non è espressamente escluso dal campo d'applicazione dell'ordinanza pur essendo l'organo di sorveglianza delle sei istituzioni menzionate (ad es. come il consiglio di Swissmedic per l'istituto Swissmedic).

Un punto importante della riforma del Governo e dell'Amministrazione prevedeva di concentrare le decisioni relative alle costruzioni e all'informatica del settore dei PF e gli affari principali dei PF nelle mani di un unico organo. In linea con le competenze che gli erano state attribuite allora il Consiglio dei PF aveva già effettuato in passato acquisti attraverso le istituzioni del settore dei PF. Questa prassi, che è tutt'ora incontestabile, è opportuna, poiché permette anche al Consiglio dei PF di seguire una procedura di acquisto efficiente e di coordinare i propri acquisti con quelli delle istituzioni del settore dei PF (ad es. nel settore delle TIC). Allontanarsi da questa soluzione comporterebbe un aumento dei costi notevole e inutile e complicherebbe la procedura di acquisto del Consiglio dei PF.

Al fine di garantire la parità di trattamento – relativamente al campo d'applicazione dell'ordinanza – tra il Consiglio dei PF, i due politecnici federali e i quattro istituti di ricerca facenti parte del settore dei PF, il Consiglio dei PF viene escluso dal campo d'applicazione della OOAPub.

Cpv. 3

Un controllo gestionale degli acquisti completo richiede il rilevamento di tutti gli acquisti della Confederazione, compresi gli acquisti di prestazioni edili. L'articolo 1 capoverso 3 viene completato in modo che le disposizioni relative al controllo gestionale degli acquisti siano applicabili anche all'acquisto di prestazioni edili. Il relativo rimando viene inserito nell'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21). Le disposizioni del capitolo 6 concernenti le domande di risarcimento (art. 32), l'obbligo di annuncio in caso di ostacoli alla libera concorrenza (art. 33), l'impiego dei fondi (art. 34), la conservazione dei documenti (art. 35) e le istruzioni del DFF per gli acquisti in caso di assenza di concorrenza (art. 36) sono applicabili anche all'acquisto di prestazioni edili. Per il resto il campo d'applicazione della OOAPub rimane limitato all'acquisto di beni e prestazioni di servizi. L'acquisto di prestazioni edili rimane regolato dall'OILC.

Art. 2 Scopo

L'ordinanza mira a garantire che gli acquisti dell'Amministrazione federale siano efficienti dal punto di vista economico, conformi alla legge e sostenibili.

Art. 3 Definizioni

Let. c

I cataloghi dei prodotti sono gli elenchi dei prodotti che costituiscono l'assortimento della Confederazione. Acquistando grandi quantità per l'intera Amministrazione federale si ottimizzano i costi logistici e si garantisce un'immagine unitaria dell'Amministrazione federale. L'espressione «catalogo dei prodotti» viene definita per distinguerla dall'espressione «prodotto standard», impiegata nel settore informatico e definita nella direttiva dell'allora Organo direzione informatica della Confederazione sulla standardizzazione di prodotti informatici nell'Amministrazione federale. I servizi centrali d'acquisto devono assicurarsi che i cataloghi dei prodotti vengano utilizzati e provvedere affinché i servizi richiedenti possano coprire il loro fabbisogno ricorrendo all'elenco dei beni correnti e standardizzati.

Let. d

Il controllo gestionale degli acquisti consta di tre elementi: gestione dei contratti della Confederazione, statistica dei pagamenti degli acquisti e monitoraggio degli acquisti sostenibili. I servizi richiedenti sono tenuti a immettere i loro dati nei relativi sistemi informatici. I servizi centrali d'acquisto mettono questi dati a disposizione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) affinché quest'ultimo possa elaborare rapporti a livello dipartimentale relativi al controllo gestionale degli acquisti.

Sezione 2: Principi del controllo gestionale degli acquisti

Art. 4 Obiettivi del controllo gestionale degli acquisti

Con il controllo gestionale degli acquisti il Consiglio federale persegue gli obiettivi strategici indicati qui di seguito.

Conformità e trasparenza: il controllo gestionale degli acquisti deve permettere di pilotare l'osservanza della conformità e della trasparenza nei processi di acquisto. In altre parole esso deve assicurare che vengano rispettate le prescrizioni legali, le disposizioni sull'obbligo di pubblicare i bandi pubblici di concorso e le disposizioni sull'aggiudicazione mediante trattativa privata come pure impedire attraverso la trasparenza che si crei una categoria di fornitori abituali.

Sostenibilità: il controllo gestionale degli acquisti mira a un pilotaggio degli acquisti incentrato sugli aspetti economici, ecologici e sociali. A tal fine sono determinanti in particolare:

- le raccomandazioni per i servizi d'acquisto della Confederazione concernenti gli acquisti sostenibili;
- i principi procedurali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) per le prestazioni fornite in Svizzera (rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro come pure delle condizioni di lavoro con riferimento alle disposizioni vigenti nel luogo di fornitura della prestazione, parità di trattamento tra uomo e donna in ambito salariale);
- gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) secondo l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) per le prestazioni fornite all'estero.

Centralizzazione: il controllo gestionale degli acquisti serve a concentrare il volume degli acquisti e a garantire processi di acquisto professionali conformi alla legge.

Pilotaggio strategico: il controllo gestionale degli acquisti mette il Consiglio federale in condizione di vigilare e di pilotare strategicamente gli acquisti a livello dipartimentale sulla scorta di rendiconti regolari.

Art. 5 Controllo gestionale degli acquisti sovraordinato

Il controllo gestionale degli acquisti permette al Consiglio federale di pilotare a livello di Confederazione l'osservanza della conformità nei processi di acquisto e gli acquisti sostenibili. Sulla base dei rapporti dell'UFCL la Conferenza dei segretari generali (CSG) formula raccomandazioni sul controllo gestionale degli acquisti all'attenzione del Consiglio federale. L'UFCL è responsabile per l'elaborazione, l'analisi e il coordinamento dei risultati del controllo gestionale degli acquisti. Perché l'UFCL possa svolgere questo compito i servizi richiedenti devono immettere i loro dati nei relativi sistemi informatici e i servizi centrali d'acquisto devono fornire all'UFCL valutazioni consolidate dei processi d'acquisto.

Art. 6 Gestione dei contratti della Confederazione

Cpv. 1

La gestione dei contratti della Confederazione offre alle unità amministrative un'applicazione standardizzata per la preventivazione, l'ordinazione e il pagamento nel processo di acquisto. D'altra parte, le valutazioni aggiornate a livello di Ufficio, di dipartimento o per l'intera Amministrazione federale sostengono il controllo gestionale degli acquisti. Il rilevamento del tipo di procedura di aggiudicazione è previsto già nella configurazione di base. In tal modo è possibile effettuare automaticamente e rapidamente la valutazione dei contratti in funzione del tipo di procedura di aggiudicazione (compresa la trattativa privata).

Le unità dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata impiegano un sistema di gestione dei contratti standardizzato che può essere adattato alle loro necessità. La standardizzazione dei processi garantisce una gestione uniforme dei contratti, che a sua volta produce risultati comparabili e permette il controllo gestionale.

Cpv. 2

Questo capoverso stabilisce quali indicazioni i servizi richiedenti devono immettere nel sistema informatico di gestione dei contratti della Confederazione. Nell'ambito della procedura di aggiudicazione devono essere rilevati soltanto gli acquisti che superano il valore soglia. Per contro, nel sistema informatico devono essere rilevati tutti i contratti, indipendentemente dal valore della commessa o dal tipo di procedura, vale a dire anche i contratti inferiori al valore soglia aggiudicati sulla base della procedura mediante invito o trattativa privata.

Con la gestione dei contratti della Confederazione devono essere rilevati anche i dati statistici di cui all'articolo 31 capoverso 2 OAPub.

Cpv. 4

L'UFCL coordina l'esercizio e la manutenzione dell'applicazione informatica per la gestione dei contratti della Confederazione. Il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 2 riguardanti il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è garantito da un delegato di armasuisse presso l'UFCL.

Il sistema di gestione dei contratti della Confederazione è messo in esercizio in base a un piano d'implementazione definito a livello federale (stato del progetto nel mese di luglio del 2012: sistema introdotto nel DATEC, introduzione quasi conclusa nel DFI, introduzione nel

DFF e in parti del DDPS a fine 2012/inizio 2013, introduzione nel resto del DDPS nel 2013/2014, connessione del DFAE al sistema nel 2014, introduzione nel Tribunale federale nel 2014). Il corretto impiego del sistema di gestione dei contratti della Confederazione nelle unità amministrative costituisce la condizione per le valutazioni destinate al controllo gestionale degli acquisti.

I dipartimenti e gli Uffici sono liberi di continuare a utilizzare gli attuali sistemi di gestione dei contratti. Sono però tenuti ad avvalersi di interfacce certificate affinché il sistema standardizzato di gestione dei contratti della Confederazione possa fornire valutazioni a livello federale.

Art. 7 Statistica dei pagamenti degli acquisti

La statistica dei pagamenti degli acquisti fornisce informazioni su chi effettua i pagamenti, quando, a quale offerente, per quali prestazioni e a quanto ammontano tali pagamenti. Essa non contiene altre informazioni né indicazioni sulla procedura di aggiudicazione, poiché queste possono essere attinte dal sistema di gestione dei contratti della Confederazione. Vengono registrati i pagamenti per forniture commerciali, per prestazioni di servizi ed edili. I dati dei pagamenti sono completati da un codice CPV (sistema di classificazione dei beni) e da un numero che identifica il fornitore.

Il sistema per la statistica dei pagamenti degli acquisti è operativo dal 2009. Grazie alla registrazione nel sistema SAP da parte dei servizi richiedenti dei pagamenti da essi effettuati, i dati per la statistica dei pagamenti vengono generati automaticamente. In questo contesto la revisione dell'Org-OAPub non comporta oneri supplementari per i servizi richiedenti.

Art. 8 Monitoraggio degli acquisti sostenibili

Con il monitoraggio degli acquisti sostenibili vengono raccolti dati specifici per il rendiconto sulla considerazione degli aspetti economici, ambientali e sociali negli acquisti pubblici della Confederazione. Le modalità esatte del monitoraggio degli acquisti sostenibili sono definite da un gruppo di lavoro della Commissione degli acquisti della Confederazione.

Il monitoraggio degli acquisti sostenibili sarà impiegato per i bandi di concorso OMC a partire dal 2013. È previsto che per siffatti acquisti i servizi richiedenti compilino un questionario informatizzato sulla considerazione dei criteri di sostenibilità. Una prima valutazione parziale è attesa per il 2014. Sulla base delle prime esperienze in tale anno si deciderà in merito a un'estensione del monitoraggio.

Capitolo 2: Acquisto centralizzato di beni e prestazioni di servizi

Sezione 1: Organizzazione

Art. 9 Servizi centrali d'acquisto

Il settore degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale continua a perseguire il principio degli acquisti centralizzati. I beni e le prestazioni di servizi elencati nell'allegato

all'ordinanza sono acquistati da un servizio centrale d'acquisto. Le prestazioni di servizi che non figurano nell'allegato vengono acquistate in modo decentralizzato (art. 19).

A seguito della Nuova perequazione finanziaria, dal 2008 la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali sono di competenza dell'USTRA. Ciò genera un elevato volume di acquisti, sia nel settore della costruzione, sia in quello delle prestazioni di servizi e dei beni. L'inserimento dell'USTRA tra i membri della CA viene formalizzato con la menzione di questo Ufficio nell'elenco dei servizi centrali d'acquisto. L'allegato è stato completato di conseguenza.

Art. 10 Altri servizi d'acquisto

Questa disposizione attribuisce ai servizi federali la competenza per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi specifici. Ad esempio, il servizio competente nel Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) diviene il servizio d'acquisto per i beni e le prestazioni di servizi destinati agli aiuti umanitari.

La disposizione sostituisce in parte la norma sulla delega permanente di cui all'articolo 7 capoverso 5 Org-OAPub. È tuttavia prevista la possibilità di una delega continuativa da parte della CA in base alle condizioni di cui all'articolo 15.

Sezione 2: Compiti e competenze dei servizi centrali d'acquisto

Art. 11 Gestione strategica e operativa degli acquisti

Cpv. 2 lett. a

I servizi centrali d'acquisto sono tenuti, se possibile, ad acquistare beni correnti e standardizzati tenendo conto di tutti gli aspetti della sostenibilità. Questa disposizione completa le basi necessarie all'adempimento della strategia del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile.

Nell'acquisto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'Amministrazione essi osservano le direttive del competente organo di standardizzazione interno (Organo direzione informatica della Confederazione [ODIC] per l'Amministrazione federale civile, Base di aiuto alla condotta dell'esercito [BAC] per il settore militare).

Cpv. 2 lett. c

I servizi centrali d'acquisto concludono contratti per determinate prestazioni e per un determinato volume, con opzioni di prolungamento e di estensione, di cui potrebbero eventualmente beneficiare più servizi richiedenti. L'espressione «contratti quadro» non viene più utilizzata.

Art. 12 Controllo gestionale degli acquisti

Cpv. 1-3

Un controllo gestionale degli acquisti efficiente presuppone che i servizi richiedenti registrino

correttamente e in modo completo i dati nei sistemi informatici per la gestione dei contratti della Confederazione, la statistica dei pagamenti degli acquisti e il monitoraggio degli acquisti sostenibili. Gli obblighi dei servizi richiedenti in relazione al controllo gestionale degli acquisti sono disciplinati nell'articolo 17 per gli acquisti centralizzati e nell'articolo 23 per quelli decentralizzati. Quando effettuano gli acquisti per sé stessi, i servizi centrali d'acquisto immettono i dati a titolo di servizio richiedente.

I servizi centrali d'acquisto sono tenuti a provvedere all'attuazione del controllo gestionale degli acquisti. Sorvegliano l'alimentazione dei dati, coordinano le loro misure con i servizi richiedenti e allestiscono valutazioni consolidate, che inoltrano all'UFCL.

Le competenze dei servizi centrali d'acquisto sono regolate nel seguente modo: l'UFCL è competente per il settore civile, armasuisse per quello militare. L'USTRA e la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) sono competenti per le valutazioni relative ai loro settori. Queste competenze in materia di valutazioni riguardano sia gli acquisti centralizzati, sia quelli decentralizzati.

Cpv. 4

Su mandato della CA, il DFF può emanare le disposizioni di esecuzione necessarie per il controllo gestionale degli acquisti.

Cpv. 5

L'UFCL è responsabile per la formazione e il perfezionamento nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti. I moduli proposti dall'UFCL sono concepiti come completamento dei corsi di formazione e di perfezionamento degli acquirenti.

Art. 8 Org-OAPub Materiale informatico e mezzi di telecomunicazione

Dato che le competenze per gli acquisti nell'ambito delle TIC si evincono in modo esaustivo dall'allegato, si può rinunciare alla regolamentazione dell'articolo 8 capoversi 1 e 2 Org-OAPub. Le possibilità di delega dell'articolo 8 capoversi 3 e 4 Org-OAPub sono ora disciplinate nell'articolo 14 capoversi 2 e 3 OOAPub.

Sezione 3: Delega della competenza in materia di acquisti

Le disposizioni sulle deleghe sono state riordinate. Viene introdotta una nuova sezione Delega della competenza in materia di acquisti, che rende più chiara la sistematica. Le norme sulle deleghe, che finora si trovavano in diversi capitoli della Org-OAPub, vengono riunite nella nuova sezione 3, che disciplina in maniera esaustiva tutte le forme di delega ammesse. Con la distinzione tra delega limitata nel tempo e delega permanente l'ordinanza ha una nuova sistematica (cfr. art. 14 e 15 OOAPub) e la tematica viene regolamentata più chiaramente. Inoltre i suddetti articoli sono preceduti da un nuovo articolo che fissa i principi e le condizioni per le deleghe (art. 13).

Art. 13 Principi

L'articolo definisce i principi e le condizioni per le deleghe. Questi vengono completati dall'obbligo per i servizi centrali d'acquisto di tenere un elenco delle deleghe concesse. In tal

modo viene presa in considerazione una raccomandazione del CDF.

L'articolo 13 si applica in generale a tutti i tipi di delega della competenza in materia di acquisti. La delega è possibile soltanto se il destinatario della stessa dispone delle corrispondenti competenze specifiche. Le modalità della delega sono stabilite per scritto. Il destinatario della delega ha l'obbligo di informare degli acquisti effettuati. Dopo l'introduzione di un controllo gestionale degli acquisti efficiente l'obbligo di informazione si ritiene adempiuto quando il destinatario della delega immette i suoi dati in modo completo e corretto nei tre sistemi informatici.

Il servizio centrale d'acquisto verifica se il destinatario della delega osserva le disposizioni legali. Se mancano le competenze specifiche o se non viene rispettato il diritto in materia di acquisti pubblici, il servizio centrale d'acquisto revoca la delega.

Art. 14 Delega limitata nel tempo

L'articolo disciplina tutti i tipi di deleghe limitate nel tempo, elencate finora negli articoli 7 e 8 Org-OAPub.

Secondo il capoverso 1 gli acquisti speciali per i quali non sussiste potenzialmente lo stesso bisogno in più unità amministrative possono essere delegati per una durata limitata dai servizi centrali d'acquisto ai servizi richiedenti.

Nel capoverso 2 si precisa che nell'ambito delle TIC destinate all'amministrazione l'UFCL può delegare l'acquisto di beni e di prestazioni di servizio all'Aggruppamento armasuisse, all'USTRA o alla Centrale viaggi della Confederazione. L'articolo 8 capoverso 3 Org-OAPub menziona solo il materiale informatico e i mezzi di telecomunicazione. La nuova ordinanza chiarisce che per materiale informatico e mezzi di telecomunicazione non si intendono soltanto beni ma anche prestazioni di servizi. Si rinuncia alla disposizione secondo cui «l'organo competente in materia di fissazione di norme federali» deve approvare la delega.

Nel capoverso 3 viene mantenuta la limitazione delle possibilità di delega per il servizio centrale d'acquisto, ovvero l'UFCL, in ambito informatico. Questo significa che le deleghe per l'acquisto delle prestazioni informatiche possono essere concesse soltanto se l'importo corrispondente è inferiore al valore soglia.

Art. 15 Delega permanente

Il nuovo articolo 15 definisce in modo esaustivo le condizioni per la delega permanente della competenza in materia di acquisti. In tal modo si tiene conto delle esperienze raccolte nella pratica, dalle quali è emerso che il rinnovo periodico della delega non offre alcun vantaggio rispetto a una delega permanente se il fabbisogno di acquisto è materialmente immutato.

Cpv. 1

Se un acquisto centralizzato secondo l'allegato non è opportuno, i servizi centrali d'acquisto possono trasferire l'acquisto di determinati beni e prestazioni di servizi in modo permanente a un servizio richiedente. La CA decide in merito alle deleghe permanenti.

Cpv. 2

Conformemente al capoverso 2 i casi di delega della competenza in materia di acquisti necessari per la salvaguardia della sicurezza pubblica (art. 5 Org-OAPub) rientrano ora nella categoria della delega permanente. La CA decide anche in merito a queste deleghe.

Cpv: 3

In caso di divergenze il capoverso 3 stabilisce che la Segreteria generale del DFF decide in via definitiva in merito alle deleghe permanenti secondo i capoversi 1 e 2.

Sezione 4: Compiti e competenze dei servizi richiedenti

Art. 16 Copertura e comunicazione del fabbisogno

I servizi richiedenti coprono il loro fabbisogno in beni e prestazioni di servizi presso i servizi centrali d'acquisto. A meno che non si tratti di beni dell'assortimento standard, il servizio centrale d'acquisto effettua una procedura d'acquisto volta a coprire in modo specifico il fabbisogno del servizio richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui la competenza per l'acquisto è stata delegata al servizio richiedente o a un altro servizio.

In linea di principio i servizi centrali d'acquisto sono responsabili dell'allestimento della documentazione del bando e del contratto. In tale compito sono sostenuti dai servizi richiedenti che possiedono le conoscenze tecniche sui beni e sulle prestazioni di servizi da acquistare. L'entità dell'obbligo di collaborazione dei servizi richiedenti dipende dalle loro conoscenze specialistiche e dalla loro competenza in materia di acquisti come pure dalla complessità dell'acquisto. Tale obbligo è esteso in particolare per il servizio richiedente esperto in informatica (ad es. UFIT). Il servizio centrale d'acquisto deve potersi avvalere delle conoscenze tecniche del servizio richiedente. Per contro, per l'acquisto di beni standard (ad es. materiale d'ufficio) esso stesso possiede le conoscenze tecniche necessarie per allestire nelle linee essenziali la documentazione del bando e il contratto.

Se i suddetti documenti sono allestiti in gran parte dal servizio richiedente, quest'ultimo adopera i modelli messi a disposizione dal servizio centrale d'acquisto. La verifica e l'approvazione dei documenti rimangono di competenza del servizio centrale d'acquisto.

Art. 17 Controllo gestionale degli acquisti

In relazione all'articolo 12, il presente articolo sancisce l'obbligo per i servizi richiedenti di immettere i dati nei sistemi informatici per la gestione dei contratti della Confederazione, la statistica dei pagamenti degli acquisti e il monitoraggio degli acquisti sostenibili della Confederazione. Il rilevamento e la trasmissione dei dati devono essere coordinati con il servizio centrale d'acquisto e devono essere effettuati in modo corretto e regolare al fine di garantire il consolidamento dei dati.

Per gli acquisti decentralizzati, gli obblighi dei servizi richiedenti legati al controllo gestionale degli acquisti sono disciplinati nell'articolo 23.

Art. 18 Procedura in caso di divergenze

Cpv. 2

La disposizione sulla procedura in caso di divergenze riguardanti la competenza in materia di acquisti è precisata con la menzione della Segreteria generale del DFF quale organo decisionale.

Capitolo 3: Acquisto decentralizzato di altre prestazioni di servizi

Viene mantenuto il principio dell'acquisto decentralizzato delle prestazioni di servizi. Eccetto le prestazioni di servizi menzionate nell'allegato, gli acquisti rimangono di competenza dei singoli servizi richiedenti. I servizi di coordinamento sono invitati a concentrare le singole prestazioni di servizi e a coordinare i bandi. Questi compiti sono semplificati dal controllo gestionale degli acquisti, che può servire anche da strumento di gestione.

Art. 20 Coordinamento degli acquisti decentralizzati

Gli acquisti decentralizzati devono essere effettuati in modo coordinato. Pertanto per alcune prestazioni di servizi elencate nell'articolo 21 vengono determinati dei servizi di coordinamento.

Art. 21 Servizi di coordinamento

I capoversi 1 e 2 corrispondono all'articolo 13 Org-OAPub, i capoversi 3 e 4 a quelli dell'articolo 12 Org-OAPub.

Art. 22 Servizi richiedenti

I servizi di coordinamento garantiscono una concentrazione del volume delle commesse e concludono contratti in base ai quali i servizi richiedenti possono ricevere le prestazioni di servizi necessarie.

Art. 23 Competenze, procedimenti e controllo gestionale degli acquisti

Il controllo gestionale degli acquisti serve ai dipartimenti e alla Cancelleria federale anche da strumento di gestione. Con i dati rilevati è possibile fornire informazioni sulle prestazioni di servizi acquistate in modo coordinato. Anche in ambito di acquisti decentralizzati viene sancito l'obbligo per i servizi richiedenti di immettere i dati relativi alla gestione dei contratti della Confederazione, alla statistica dei pagamenti degli acquisti e al monitoraggio degli acquisti sostenibili della Confederazione. I servizi centrali d'acquisto sono responsabili nel loro ambito per il consolidamento dei dati concernenti sia gli acquisti centralizzati, sia quelli decentralizzati. Essi trasmettono le valutazioni all'UFIT.

Gli obblighi del servizio richiedente legati al controllo gestionale degli acquisti in ambito di acquisti decentralizzati discendono dall'articolo 17.

Capitolo 4: Conferenza degli acquisti della Confederazione

Poiché il termine «Commissione» solitamente è utilizzato per le commissioni extraparlamentari, la Commissione degli acquisti della Confederazione riceve un nuovo nome. L'acronimo CA rimane invariato. «Conferenza» è un termine che si presta bene per designare l'attuale Commissione degli acquisti della Confederazione, considerato che l'organizzazione omologa nel settore della costruzione, ossia la KBOB, è chiamata «Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici».

Art. 24 Compiti

Cpv. 1

Letf. c: la piattaforma internet di pubblicazione dei bandi simap.ch rappresenta il punto di contatto più importante tra committenti pubblici e offerenti o mandatari. Dato che oltre alla Confederazione, anche i Cantoni e i Comuni pubblicano i loro bandi pubblici su simap.ch, questa applicazione internet offre un elevato potenziale di armonizzazione a livello nazionale. Il compito di dirigere il centro di competenza della Confederazione per simap è di importanza strategica e pertanto di pertinenza della CA.

Letf. f: secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 2 la CA decide in merito a una delega permanente. L'elenco dei compiti viene completato di conseguenza.

Letf. g: il coordinamento in materia di tasse dei diritti d'autore in seno all'Amministrazione generale della Confederazione è attribuito alla CA e quindi è stato stralciato dai compiti del Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP). Ciò corrisponde alla situazione effettiva.

Letf. i: l'importanza strategica della promozione di uno sviluppo sostenibile è indiscussa. Il compito della CA di promuovere acquisti sostenibili è ancorato in questa disposizione.

Letf. k: vengono ora sanciti anche la promozione, il sostegno e il coordinamento degli sforzi della CA per prevenire la corruzione.

Cpv. 2

La CA tratta innanzi tutto temi provenienti dal settore degli acquisti di beni e di prestazioni di servizi. Alcuni temi riguardano anche prestazioni edili e prestazione di servizi edili. La stretta collaborazione che esiste con la KBOB poggia ora su una base giuridica.

Art. 25 Organizzazione

Cpv. 3

Poiché finora la CA è stata trattata in modo analogo a una commissione extraparlamentare, le elezioni per il suo rinnovo dopo quattro anni erano una cosa ovvia. Con il cambiamento di nome è necessario ancorare nella legge il fatto che i membri sono eletti ogni quattro anni. I membri sono rieleggibili.

Cpv. 5

L'integrazione di ospiti permanenti nella CA favorisce l'armonizzazione reciproca delle questioni attinenti al diritto in materia di acquisti pubblici.

Capitolo 5: Servizi specializzati e altre prestazioni di sostegno

Sezione 1: Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP)

Art. 27

Lett. c: il CCAP attua i programmi di formazione e di perfezionamento decisi dalla CA. Già oggi partecipanti provenienti da servizi d'acquisto di altri livelli federali prendono parte occasionalmente a corsi del CCAP. Menzionando i servizi d'acquisto cantonali e comunali quali destinatari delle attività di formazione e di perfezionamento del CCAP questa disposizione crea un'ulteriore base giuridica per quest'offerta oltre a quella dell'articolo 41a della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) che autorizza la fornitura di prestazioni commerciali a terzi. Per stabilire prezzi a copertura dei costi è necessario emanare una tariffa.

Sezione 2: Altri servizi specializzati e prestazioni di sostegno

Art. 28 Servizio Acquisti pubblici ecologici

Il servizio specializzato viene rinominato «Servizio Acquisti pubblici ecologici».

Lett. g

Il servizio specializzato è membro del Gruppo tecnico Gestione delle risorse e management ambientale dell'Amministrazione federale (RUMBA) e in questo contesto si occupa di questioni concernenti gli acquisti pubblici ecologici. Con la menzione di questo servizio ne viene creata la base legale.

Art. 30 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti le condizioni di lavoro

Cpv. 1 e 2

Come finora la Direzione del lavoro della SECO fornisce consulenza, in caso di necessità, ai servizi centrali d'acquisto e ai servizi richiedenti nelle questioni concernenti il rispetto delle condizioni di lavoro in caso di fornitura della prestazione in Svizzera e l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in caso di fornitura della prestazione all'estero.

Cpv. 3

La SECO può promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema degli acquisti socialmente sostenibili in Svizzera e all'estero, nonché collaborare nell'ambito delle offerte di formazione della CA. Può per quanto possibile armonizzare i propri strumenti e gli standard utilizzati con quelli degli altri servizi federali, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 31 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti la parità tra uomini e donne

Cpv. 1

Come finora l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) consiglia, in caso di necessità, i servizi centrali d'acquisto e i servizi richiedenti nelle questioni concernenti la parità salariale tra donna e uomo.

Cpv. 2

L'UFU informa, a seconda del tema, i servizi interessati sui risultati della sua attività di controllo. Ciò può riguardare ad esempio la CA, il servizio centrale d'acquisto, il servizio richiedente o l'azienda che ha un rapporto contrattuale con la Confederazione.

Capitolo 6: Altri obblighi e competenze dei servizi interessati

Art. 23 Org-OAPub Contratto e condizioni generali

La disposizione dell'articolo 23 dell'ordinanza in vigore è integrata nell'articolo 29 OOAPub ed è pertanto obsoleta.

Art. 35 Conservazione dei documenti

Disposizioni più restrittive figurano segnatamente nella legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (legge sull'archiviazione; LAr; RS 152.1), nell'articolo 31 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01) e nell'articolo 962 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

Questa disposizione stabilisce l'obbligo di conservazione dei documenti per il servizio centrale d'acquisto e il servizio richiedente. Non si intende tuttavia che entrambi i servizi debbano conservare tutti i documenti. Ogni servizio conserva la sua parte della documentazione: il servizio richiedente i documenti tecnici (ad es. analisi del fabbisogno, di mercato e dei prodotti, calcoli del valore della commessa) e il servizio centrale d'acquisto la documentazione

riguardante il diritto in materia di acquisti pubblici (ad es. chiarimenti di questioni legate al diritto in materia di acquisti pubblici).

Essendo rilevanti per l'esecuzione del contratto la documentazione del bando e il contratto vengono conservati per motivi di praticità da entrambi i servizi.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 40 Disposizione transitoria

L'attuazione di un controllo gestionale degli acquisti efficiente si basa su piani aziendali e progetti relativi a strumenti già esistenti, in fase di elaborazione o eventualmente da creare. Entro il 31 dicembre 2015 i dipartimenti e la Cancelleria federale istituiscono un controllo gestionale degli acquisti efficiente. Entro tale data devono essere disponibili anche i processi e gli strumenti necessari e devono aver avuto luogo i corsi di formazione. Le rimanenti disposizioni della OOAPub sono applicabili immediatamente.

I lavori necessari per l'attuazione di un controllo gestionale degli acquisti efficiente sono diretti dal DFF.

C.) Commenti all'allegato

Allegato - Beni e prestazioni di servizi il cui acquisto è di competenza dei servizi centrali d'acquisto

L'inclusione dell'USTRA tra i servizi centrali d'acquisto risulta anche dall'allegato, in cui sono stati aggiunte la colonna «Ufficio federale delle strade» e le corrispondenti righe.